

C.P.I.A. NAPOLI PROVINCIA 1  
CASAVATORE (NA)  
Prot. 0002030 del 28/08/2020  
01-01 (Entrata)



Fornitura di servizi di igiene, sicurezza del lavoro, ambiente e qualità



**Sede Legale:**

**83020 Marzano di Nola (AV) - Via Cavalier Ferrante, 19**

**Sedi Operative**

**80035 Nola -Na- via San Massimo, 539 -telefax +390818214758**

**80133 Int Porto -Calata Porta Massa - Molo 18 - Stazione Marittima +390815523447**

**Cell: +393388376804 - +393387082610**

**Email: - [info@cmlvesuvio.com](mailto:info@cmlvesuvio.com)**

**Posta certificata:[info@pec.cmlvesuvio.com](mailto:info@pec.cmlvesuvio.com)**

**Sito internet: [www.cmlvesuvio.com](http://www.cmlvesuvio.com)**

## Gestione lavoratori “fragili” ossia a maggior rischio di complicanze in caso di Covid19

Informativa del Medico competente per tutto il personale dipendente a cura del Datore di Lavoro

Il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 – pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30 luglio 2020 – proroga l’emergenza sanitaria a tutto il 15 ottobre 2020.

Il Decreto, tuttavia, identificando esplicitamente le scadenze da intendersi prorogate a tale data ed eliminando tutte le altre (cfr. art. 1 comma 4: “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”), ha di fatto interrotto la possibilità per i cd fragili di prorogare il periodo di profilassi con codice V07.

Appare opportuno rappresentare che, data la recente tendenza all’incremento di nuovi casi, è sempre possibile un’ulteriore modifica del quadro normativo e delle relative misure di tutela per alcune classi di lavoratori, **che invece al momento sono tenuti a riprendere la loro regolare attività lavorativa.**

Per il reintegro lavorativo di tali soggetti, rimane attualmente in vigore quanto previsto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione con modifiche dello stesso Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 (decreto Rilancio). Per quanto riguarda la tutela dei soggetti considerati a maggior rischio di contagio per la malattia Covid-19, modificando e integrando precedenti disposizioni, l'articolo 90 della Legge citata così recita: “Art. 90. Lavoro agile. 1. ... Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa ...”. Tale possibilità riguarda in ugual modo dipendenti pubblici e privati, come precisato al successivo comma 4 dello stesso articolo. Si rammenta inoltre quanto proposto dalla circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020: “... il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque – attraverso adeguata informativa (anche la presente in tale ambito) – sensibilizzati a

rappresentare allo scrivente medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente”.

Resta inteso che essendo l'evoluzione della pandemia in continua evoluzione, parimenti il quadro normativo, è fatta espressa raccomandazione di verificare la validità di quanto riportato con eventuali successive modifiche del quadro normativo sia nazionale che regionale .

Napoli addì 31/07/2020

Il Medico Competente

Giuseppe Cascone

